

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2945

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

(V. Stampato Camera n. 3554)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 2004*

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari
annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex mili-
tari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana
dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 2.

2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

3. Le modalità di corresponsione della somma *una tantum* di cui al presente articolo, nonché le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

Art. 2.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 508.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

